



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SORRENTINO	FEDERICO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CIANCIO	MARIO ROSARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PIERONI	MARCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2524/2017
depositato il 14/03/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 18919/2016 Sez:24 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dagli appellanti:

difeso da:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13/IT/021874/000/P001-P004 REGISTRO

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 2524/2017

UDIENZA DEL

04/04/2018 ore 09:30

N° 3059/18

PRONUNCIATA IL:

04/04/18

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

09/05/18

Il Segretario

Roseo



(segue)

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 2524/2017

UDIENZA DEL

04/04/2018 ore 09:30

FATTO E DIRITTO

Con avviso di liquidazione notificato alla l'Agenzia delle Entrate
chiedeva il pagamento di € 60.632 quale imposta di registro nella misura dell'8% sull'atto di
costituzione in trust di beni immobili del 29.7.2013 (tre ottavi di sei appartamenti in Roma),
per un valore complessivo di € 760.000.

La parte proponeva ricorso, per violazione dell'art 2, cm 47 e 49 DL n 262/2006; l'Ufficio
chiedeva la conferma del proprio operato.

La CTP, ritenuto che, in base all'art 2 cm 47 DL 3.10.2006 n 262 i vincoli di destinazione
sono accomunati per l'imposizione fiscale agli atti di disposizione a titolo gratuito, per cui
anche in un atto di costituzione in trust autodichiarato, in cui il disponente (settlor) assume
anche la funzione di fiduciario (trustee) ed in cui coincide anche con la posizione di
beneficiario, l'attribuzione dei beni in trust, dato l'effetto segregativo sui beni conferiti, deve
essere assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni, come da ordinanze nn 3735
e 3737 del 24.2.2015 della Corte di Cassazione; ritenuto che nel rapporto giuridico che dà
vita al trust vi è un'unica causa fiduciaria, che collega tutte le vicende del trust; rilevato che
l'oggetto di tassazione era la costituzione del vincolo in sé, a prescindere dal fatto che vi
fosse o meno trasferimento del patrimonio e che, in base all'art 2, cm 49 DL 262/2006, non
era prevista aliquota agevolativa nel caso in cui disponente e beneficiario coincidessero, per
cui era corretta l'aliquota dell'8% dell'imposta di registro, rigettava il ricorso dei contribuenti.

Propone appello , in proprio e quale trustee del

Trust, deducendo: 1. omessa considerazione di circostanze rilevanti, in particolare del fatto
che il trust autodichiarato in questione non dà luogo ad alcun trasferimento, per cui
rimanendo il solo vincolo di destinazione, con effetto segregativo, esso è da tassare con
imposta fissa; 2. violazione dell'art 2 cm 47 e 49 DL 262/2006, convertito nella L 286/2006;
in merito cita recenti sentenze della cassaz, che hanno mutato orientamento rispetto a
cassaz 3735 e 3737/2015 (ordin), per cui il presupposto dell'imposta è quello del reale
trasferimento di beni e diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari, sicchè nel trust
autodichiarato le imposte vanno scontate in misura fissa, mancando un reale trasferimento
di beni, che si verificherà solo a favore dei beneficiari, tenuti successivamente al pagamento
dell'imposta in misura proporzionale. Chiede l'annullamento dell'avviso di liquidazione
dell'imposta proporzionale e delle sanzioni.



L'Agenzia delle Entrate ribadisce che il trust, per la sua riconducibilità nell'ambito dei vincoli di destinazione, ex art 2 cm 47 DL 262/2006, rientra nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni, a causa dell'effetto segregativo rispetto ai patrimoni personali del disponente e dell'intestatario dei beni.

L'appello è fondato. La corte di cassazione, con recente indirizzo (cassaz 21614/2016), ha sottoposto a critica precedenti provvedimenti della stessa Corte, contestando la circostanza che il DL n 262/2006 abbia istituito un'autonoma imposta sui vincoli di destinazione, ed affermando che attraverso la norma è stata semplicemente reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni, restando il presupposto dell'imposta il reale trasferimento dei beni ed il reale arricchimento dei beneficiari, cosa che non si verifica nel trust, col conferimento dei beni al trustee, a maggior ragione nel caso di trust autodichiarato, in cui vi è coincidenza tra settlor e trustee.

La Corte è quindi pervenuta alle enunciazione del principio di diritto, per cui l'istituzione di un trust cosiddetto autodichiarato, in cui vi sia conferimento di immobili, e si stabiliscano quali beneficiari i discendenti del disponente-trustee, deve scontare l'imposta in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella della donazione indiretta, cui è funzionale la segregazione, quale effetto naturale del vincolo di destinazione, segregazione da cui non deriva alcun reale trasferimento di beni ed arricchimento di persone, trasferimento ed arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, che saranno nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale.


Questa Commissione pertanto, uniformandosi a tali condivisibili principi, in accoglimento dell'appello, annulla l'avviso di liquidazione in misura proporzionale per cui è causa e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese del doppio grado, liquidate in dispositivo.

PQM

Accoglie l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre oneri.

Roma, 4 aprile 2018.

Il giudice est.



Il presidente

